REGOLAMENTO (CE) N. 1156/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1994

relativo alla vendita alle industrie della distillazione, a un prezzo fissato in anticipo, di uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 913/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di uve secche non trasformate destinate alla fabbricazione dell'alcole [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/90 [5], i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 913/89 stabilisce che le uve secche non trasformate possono essere vendute alle distillerie ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che un organismo ammassatore detiene circa 19 t di uve secche non trasformate del raccolto 1991; che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita deve essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per le uve secche e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore indicato in allegato procede alla vendita di circa 19 t di Sultanine del raccolto 1991, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 913/89, al prezzo di 8,3 ECU/100 kg netti.

2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 913/89 è fissata a 7,77 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande d'acquisto devono essere presentate per iscritto all'organismo ammassatore, presso la sede sociale dell'YDAGEP, rue Acharnon 241, Atene, denominato in appresso « l'autorità competente ».

2. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi d'ammasso, rivolgendosi all'indirizzo indicato in allegato.

Articolo 3

L'organismo ammassatore comunica ogni giorno all'autorità competente le domande ed i quantitativi considerati accoglibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85. Prima di essere accolte, le domande d'acquisto devono essere approvate dalla suddetta autorità competente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.
(3) GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 5.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 54.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Organismo ammassatore cui è fatto riferimento all'articolo 1 del presente regolamento

Enosis Georgicon Sineterismon Iracliou Critis, Iracio Critis, Grecia.